

Continue

























FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento la ripartizione tra le stesse delle monte ore aziendale complessivo di cui al comma 3); la FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) provvede tempestivamente a trasmettere tale comunicazione alle associate interessate. 5) Nell'ambito del monte-ore aziendale come sopra determinato, per tutte le attività sindacali indicate nell'art. 8 del CCNL non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di permesso sindacale retribuito, più del 20% delle ore lavorabili nell'anno, quantificate queste ultime convenzionalmente in 1600 ore annue. È tuttavia ammesso, nelle aziende o nei gruppi che occupano almeno 600 dipendenti, per casi particolari di lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità negli Organismi direttivi sindacali territoriali e/o nazionali che richiedono lo svolgimento di attività sindacale a tempo pieno e sempre entro i limiti della capienza del monte ore complessivo del livello aziendale, il godimento di permessi retribuiti in via continuativa da parte del singolo lavoratore per l'intero anno solare; i nominativi dei lavoratori aventi diritto sono segnalati alla azienda interessata dalla Segreteria territoriale/regionale della O.S. di appartenenza non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento. Le OO.SS. si impegnano a non assegnare all'attività sindacale a tempo pieno per l'intero anno più di 1 lavoratore ogni 600 dipendenti della medesima azienda o gruppo di aziende, senza computo delle frazioni. 6) Salvo eventuali diverse intese aziendali, ai fini della applicazione del comma precedente è considerato gruppo di aziende l'insieme aziendale rinveniente dai processi di fusione/scissione di aziende di cui all'art. 2501 CC e ss., con riferimento alle Società controllate al 100% dalla Società capogruppo. All'interno del gruppo come sopra inteso le ore di permesso sindacale di cui al comma precedente vengono ripartite tra le aziende in proporzione al numero dei dipendenti delle stesse al 31 dicembre dell'anno precedente. 7) È altresì consentito, sempre entro il limite della capienza del monte ore annuo complessivo a livello aziendale, l'utilizzo da parte di lavoratori individuati dalla Segreteria territoriale/regionale dalla O.S. di appartenenza di permessi sindacali in misura superiore al 20% delle ore lavorabili di cui al precedente comma 5), per periodi comunque inferiori all'intero anno solare, con modalità di fruizione da concordarsi con la singola azienda almeno 1 mese prima dell'utilizzo effettivo del permesso. 8) Durante il godimento di permessi sindacali in via continuativa ai sensi dei commi precedenti il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; allo stesso vengono corrisposte la fruizione individuale e l'eventuale indennità sostitutiva della mensa, vengono inoltre corrisposte le sole indennità contrattualmente previste correlate alla professionalità espressa, con esclusione delle corrisposizioni che compensano disagi o particolari modalità di prestazione e comunque delle indennità collegate all'effettiva presenza a servizio. 9) Durante il periodo di permesso sindacale continuativo gli interessati continuano altresì a fruire di tutti i trattamenti non connessi con la presenza in servizio. 10) Nei periodi di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo e il mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a compenso alcuno. 11) Le disposizioni previste dall'art. 8, capoverso "Dirigenti Organismi direttivi sindacali", comma 6) del CCNL devono intendersi nel senso che compete alle Segreterie territoriali/regionali delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo l'onere di comunicare direttamente alle aziende entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto componenti degli Organismi direttivi regionali e territoriali di cui all'art. 8 del CCNL. Norme transitorie di attuazione. 12) Al fine di realizzare l'adeguamento graduale delle situazioni aziendali precedentemente in atto per effetto delle norme del Protocollo 1.3.02 alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si conviene quanto segue: a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009: (1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso "Dirigenti Organismi direttivi sindacali", comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano i commi 2), 4) e 11) del presente Accordo; (2) il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno è pari a 30 lavoratori in permesso sindacale retribuito in via continuativa individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza come da corrispondenza allegata; agli stessi si applica il trattamento stabilito dai commi 8), 9) e 10) del presente Accordo; (3) in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. a), continua ad essere applicata la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma, CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.08; b) dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: (1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso "Dirigenti Organismi direttivi sindacali", comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano altresì i commi 3), 4) e 11) del presente Accordo; (2)il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno passa a 27 lavoratori complessivi, individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza e comunicati alla FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30.11.09; agli stessi si applica il trattamento stabilito dai commi 8), 9) e 10) del presente Accordo; (3)in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. b), continua ad essere applicata anche la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.09; c) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: (1)il monte ore aziendale annuale stabilito dal citato art. 8, capoverso "Dirigenti Organismi direttivi sindacali", comma 1), è incrementato in favore dei dirigenti degli Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle OO.SS. FILCEM-CGIL (oggi FILCTEM), FEMCA-CISL e UILCEM-UIL (oggi UILTEC) stipulanti il presente Accordo, in misura pari a mezzora per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione e comunque fino a 2 ore per dipendente in forza alla data indicata; si applicano altresì i commi 3), 4) e 11) del presente Accordo; (2) il numero dei lavoratori che possono fruire di permessi sindacali continuativi per attività sindacale a tempo pieno passa a 24 lavoratori complessivi, individuati nominativamente dalle OO.SS. di appartenenza e comunicati alla FEDERUTILITY (oggi UTILITALIA) entro il 30.11.10; agli stessi si applica il trattamento stabilito dal citato art. 8), 9) e 10) del presente Accordo; (3)in via transitoria ed eccezionale, per il periodo indicato alla lett. b), continua ad essere applicata anche la disciplina di cui all'art. 59, ultimo comma CCNL 17.11.95, avendo riguardo al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende di cui al comma 1) del presente Accordo al 31.12.09; d) dall'1.1.12 si applica esclusivamente la normativa di cui all'art. 8, CCNL 9.3.07, come integrata dal presente Accordo, commi da 1) a 11), a tutte le aziende indicate nel comma 1) del medesimo. 13) Le comunicazioni previste ai precedenti punti b) e c) sub 2) possono, su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, essere rese nel corso di un incontro di eventuale monitoraggio dello stato di applicazione della presente intesa. 14) Le parti sono impegnate a valutare le condizioni in atto in materia di permessi e agibilità sindacali alla scadenza del presente Accordo al fine di definire una eventuale nuova normativa unica di settore. Prot. 186 Roma, 27 febbraio 2009 Spett.le FEDERUTILITY Alla c.a. Orfeo Gozzi Paola Giuliani Oggetto: 1) ripartizione permessi sindacali aziendali 2) lavoratori in permesso sindacale continuativo In relazione all'Accordo 2.2.09 le scriventi comunicano, ai sensi del punto 4), la ripartizione del monte ore aziendale dei permessi sindacali di cui ai commi 3) e ai punti a1), b1), c1) e d) delle norme transitorie, secondo il seguente schema: 2009: 2 ore 2010: 2 ore 2011: 2 ore 2012: 3 ore a) il 50% viene ripartito in forma paritetica tra le OO.SS. che hanno stipulato l'Accordo, presenti in azienda; b) il restante 50% viene ripartito in proporzione agli iscritti presenti in azienda delle stesse OO.SS. stipulanti. Vi precisiamo inoltre che eventuali quantità di spettanza a una delle OO.SS. stipulanti non utilizzate, previa specifica comunicazione unitaria delle Strutture interessate, potranno essere fruite da altra O.S. stipulante. In riferimento al numero di lavoratori in permesso sindacale continuativo di cui ai punti a2), b2) e c2) delle norme transitorie, vi precisiamo che ogni singola O.S. firmataria provvederà, nei termini previsti dall'Accordo, a dare comunicazione dei rientri che riguarderanno i propri dirigenti, secondo il seguente schema: 2009: n. 2 FILCEM 2010: n. 1 FILCEM; n. 1 FEMCA; n. 1 UILCEM 2011: n. 2 FILCEM; n. 1 FEMCA 2012: n. 1 UILCEM; n. 1 FEMCA Fatto salvo quanto sopra precisato in relazione ai 2 lavoratori FILCEM che rientrano nel 2009, devono intendersi confermati i lavoratori già destinati alla attività sindacale a tempo pieno per il 2008. Le Segreterie nazionali FILCEM-CGIL Valeri FEMCA-CISL Bertone UILCEM-UIL D'Antonio Appendice 2) ACCORDO IN TEMA DI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS Dichiarazione ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia. Premesso che: - la legislazione vigente in materia di previdenza obbligatoria prevede il superamento, anche per le gestioni sostitutive dell'INPS, del criterio "retributivo" di determinazione della pensione e la sua sostituzione con il criterio "contributivo" che valorizza la contribuzione dell'individuo nell'arco della complessiva durata del rapporto di lavoro; - la legislazione in materia di Fondi di previdenza complementare prevede, a sua volta, che i Fondi di categoria possano essere istituiti esclusivamente in regime di contribuzione definita, per cui non sono conformi al modello legislativo i Fondi che assicurano una prestazione commisurata al livello del reddito raggiunto al momento del pensionamento, ovvero con riferimento a quello del trattamento pensionistico obbligatorio; - il fondo GAS non è coerente con le disposizioni legislative vigenti, sia per il criterio di determinazione delle prestazioni, sia per il regime del finanziamento a ripartizione; - il calcolo delle pensioni con il sistema misto o solo contributivo determinerà inevitabilmente uno squilibrio patrimoniale del fondo GAS; - la mobilità intra ed extra aziendale dei dipendenti trasferibili in attività diversa dalla distribuzione gas pregiudica le prestazioni del fondo GAS; - l'approssimarsi delle gare per ambito territoriale, relative all'affidamento del servizio di distribuzione gas, rende fortemente critico il prevedibile passaggio di risorse tra le aziende che versano il contributo al fondo GAS e quelle "ex municipalizzate" che non lo versano avendo da tempo avviato la previdenza complementare, tenendo anche conto delle disposizioni ministeriali a tutela della occupazione del settore (della distribuzione gas in attuazione dell'art. 28, comma 6), D.lgs. n. 164/00; - le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS., con l'Accordo sindacale 22.6.05, hanno condiviso la necessità del superamento del fondo GAS e del potenziamento della previdenza complementare negoziata e capitalizzazione di settore; - le parti, nel medesimo Accordo, si sono impegnate a rivedere il modello di gestione del fondo GAS, in modo da consentire la sua sopravvivenza e la sua gestione in regime di contribuzione definita, per cui non sono conformi al modello legislativo i Fondi che, quanto quest'ultimo non sarebbe neanche sufficiente a garantire le prestazioni degli attuali pensionati; anticipazioni confermate dalla Nota tecnica INPS del Coordinamento generale attuariale del 10.8.10; le parti conengono sui seguenti nuovi criteri di superamento del fondo GAS, in sostituzione di quelli contenuti nell'Accordo sindacale 22.6.05, i criteri e le modalità di attuazione dell'attenzione del ministero del Lavoro e del legislatore per avere la conferma della loro validità e per l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari. Dichiarazione ASSOGAS/FEDERSTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS). Considerato che: - la legislazione vigente prevede l'esistenza del fondo GAS, stabilendone con esattezza i criteri e la quantità di contribuzione; - il ministero del Lavoro e l'INPS hanno imposto criteri di contribuzione di molto eccedenti quanto previsto dalla legge; - il fondo GAS è in fase di abolizione le parti si attiveranno per: -conoscere gli esatti ammontare di contributi al Fondo avvenuti nel corso degli anni, e verificarne le eccedenze rispetto a quanto previsto dalla legge; -porre in essere azioni presso il ministero del Lavoro, l'INPS e altre entità pubbliche per individuare le forme in cui le eccedenze di contribuzione vengano restituite alle aziende, ovvero devolute a beneficio di tipo pensionistico per i lavoratori iscritti al fondo GAS. Le aziende corrisponderanno, a titolo di liberalità, ai lavoratori iscritti al Fondo alla data di chiusura del medesimo gli importi come di seguito specificati. Tutto ciò premesso si concorda quanto segue: Criteri di superamento del fondo GAS. 1) Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, è soppresso in concomitanza con il completamento dell'iter normativo dei decreti in materia di distribuzione gas, tra i quali quello in materia di tutela della occupazione del settore e comunque entro e non oltre l'1.1.12. 2) Con la soppressione del fondo GAS si determina conseguentemente la contestuale cessazione dell'obbligo di versamento del contributo dovuto al Fondo da parte delle aziende. 3) Dalla stessa data è istituita presso l'INPS la gestione del soppresso Fondo, alla quale restano acquisiti il patrimonio mobiliare e immobiliare e la riserva di legge. Alla stessa gestione saranno inoltre imputate le somme che, a qualsiasi titolo, risulteranno a credito e a debito. 4) Gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere, alla data di soppressione del Fondo, restano a carico della gestione ad esaurimento. 5) I lavoratori in servizio iscritti al Fondo alla data di soppressione del Fondo non matureranno alcun diritto al trattamento pensionistico integrativo. Previdenza complementare. Dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore Gas aderenti alle associazioni stipulanti il presente Accordo, viene istituita la previdenza complementare. Le contribuzioni da calcolarsi sulla retribuzione utile per il TFR vengono fissate come segue: decerrenze a carico dipendente a carico azienda dal mese successivo alla chiusura del fondo GAS x,xx% (\*) 1,00% dall'1.10.12 o dopo 9 mesi dalla chiusura del fondo GAS se successiva al 31.12.11 x,xx% (\*) 1,55% (\*) Sarà successivamente comunicato dalle OO.SS. in modo unitario entro il 10.3.11. Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS alla data di soppressione dello stesso. 1) Anche solo per consentire di beneficiare di quanto previsto nei punti successivi, i lavoratori si iscriveranno al Fondo complementare di riferimento del settore "FONDENERGIA" o ad altro contrattualmente previsto. 2) Le parti hanno individuato la soluzione idonea a rispondere sia alle aspettative dei lavoratori, sia alle compatibilità dei costi aziendali. 3) Per ciascun lavoratore iscritto al fondo GAS alla data della sua soppressione sarà calcolato un importo come segue: imponibile fondo GAS 2010 x n. anni o frazione di anno di iscrizione al fondo GAS x 1% 4) Il suddetto importo sarà accreditato attraverso una rateizzazione in 240 quote mensili di uguale misura che saranno versate dalla azienda nella posizione individuale del Fondo di previdenza complementare di riferimento a decorrere dal mese successivo alla soppressione del fondo GAS. 5) Al compimento del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione gli importi residui non ancora accreditati saranno maggiorati nella misura del 10%. Si precisa che tali maggiorazioni includono forfetariamente interessi e rivalutazioni. 6) In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sarà accreditato al Fondo complementare in una unica soluzione. Si precisa che, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, l'accredito degli importi residui al Fondo di previdenza complementare sarà a carico dell'azienda cedente. 7) Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni di rateizzazione l'importo residuale sarà rivalutato nella misura del 30%. 8) Le norme previste si applicano anche ai lavoratori che risultano in prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo GAS alla data della sua soppressione. 9) Nei casi di cessione parziale o totale della azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e, nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo individuale residuo sarà liquidato al Fondo di previdenza complementare dalla azienda subentrante con le stesse modalità previste ai punti precedenti 3), 4), 5), 6) e 7). 10) La soluzione individuata tra le parti, per compensare le aspettative degli iscritti al fondo GAS, è equiparabile ad un versamento alla previdenza complementare operato negli anni precedenti. Ne consegue che i trattamenti fiscale, contributivo e normativo debbano essere opportunamente adattati. In particolare: - sarà considerata come anzianità convenzionale di iscrizione al Fondo complementare quella di iscrizione al fondo GAS con il limite invalicabile del 1993, anno di disciplina delle forme pensionistiche complementari; - conseguentemente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, si applicheranno agli eventuali importi eccedenti € 5.164,57 gli stessi trattamenti fiscali e previdenziali previsti al di sotto della predetta soglia. Le parti stipulanti ribadiscono la necessità che vengano evidenziate alle competenti Autorità le ragioni in base alle quali si ritiene che debbano essere inseriti nella gestione ad esaurimento del fondo GAS di cui al punto 3) dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni: -lavoratori collocati in mobilità iscritti al Fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione; -lavoratori che, avendo maturato i requisiti per la pensione, sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso. Il primo caso rientra nella prassi costante che cristallizza il diritto sulla base della disponibilità in vigore al momento dell'accesso alla mobilità. Nel secondo, siamo in presenza di un evidente caso di diritto acquisito i cui soli effetti sono dilazionati nel tempo. L'inclusione di tali lavoratori nella gestione ad esaurimento del fondo GAS esclude l'applicazione di quanto previsto al punto 3) di pag. 3. Roma, 10 febbraio 2011 ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia ASSOGAS FEDERSTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS) FILCTEM FEMCA UILCEM VERBALE DI ACCORDO CON riferimento all'Accordo sottoscritto il 10.2.11, nel caso in cui il legislatore non accogla la richiesta delle parti di inserire nella gestione ad esaurimento del fondo GAS di cui al punto 3) dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni: -lavoratori collocati in mobilità iscritti al Fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione; -lavoratori che, avendo maturato i requisiti per la pensione, sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso; le parti conengono che ai predetti lavoratori si riconosca, al momento del pensionamento, l'importo di cui al punto 3), pag. 3, Accordo 10.2.11 in una unica soluzione maggiorato del 45%. Tale maggiorazione sostituisce quanto previsto al punto 7) del medesimo Accordo. Roma, 10 febbraio 2011 ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia ASSOGAS FEDERSTRATTIVA (oggi IGAS - Imprese GAS) FILCTEM FEMCA UILCEM VERBALE DI ACCORDO INTEGRAZIONE ACCORDO 10 FEBBRAIO 2011 IN TEMA DI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS IN DATA 26.6.14 IN Roma presso il ministero dello Sviluppo Economico si sono incontrati: - ASSOGAS - IGAS (ex FEDERSTRATTIVA) - ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia e le OO.SS. nazionali: - FILCTEM/CGIL - FEMCA/CISL - UILTEC/UIL.Premesso che: - in linea con gli impegni assunti in occasione della firma dell'Accordo 10.2.11, le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS., al fine di individuare un percorso condiviso con le competenti Istituzioni in ordine ai corretti criteri da seguire per poter procedere con idoneo provvedimento legislativo alla soppressione del Fondo di previdenza in esame, hanno promosso l'avvio di un confronto in sede istituzionale al fine di esaminare e recepire le osservazioni e le valutazioni di carattere giuridico e di natura statistico-attuariale fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'INPS. Le parti firmatarie del presente Accordo attendono di conoscere, in base ai citati criteri di calcolo attuariale, le basi di calcolo, l'ammontare, le modalità di pagamento e la relativa tempistica delle somme a carico delle aziende per la chiusura del fondo GAS, in esito alla quale conoscenza e approvazione renderanno esplicitamente l'accordo valido ed efficace. Nel corso degli incontri promossi dal ministero dello Sviluppo Economico, tenutisi il 4.2.14 e il 7.5.14, sono emersi elementi qualificanti in ordine agli ulteriori criteri individuati per tutelare quei lavoratori che al momento della soppressione del fondo GAS espressamente sceglieranno in non aderire, e quindi di non conferire i contributi, a un Fondo di previdenza complementare. Le Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie della presente intesa, in funzione della prevista chiusura del fondo GAS al 31.12.14, concordano di integrare l'Accordo 10.2.11 - i cui contenuti e criteri rimangono confermati nella loro interezza - con quanto espressamente previsto con il presente verbale. INTEGRAZIONE CRITERI DI SUPERAMENTO DEL FONDO GAS Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. Previdenza complementare. Le parti confermano la validità, nella sua interezza, di quanto previsto nell'Accordo 10.2.11 in ordine ai criteri da adottare per tutelare i lavoratori che opteranno per la previdenza complementare. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'INPS in merito al fabbisogno economico previsto per la copertura delle pensioni in essere, venuto altresì conto che non si ha ancora la certezza degli importi suddetti, le parti conengono comunque quanto segue: dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas aderenti alle Associazioni stipulanti il presente Accordo integrativo, viene confermata l'istituzione della previdenza complementare; le tempistiche, a causa del maggior onere previsto a carico delle Aziende per la chiusura del fondo GAS, vengono aggiornate come segue: decerrenza % a carico del dipendente % a carico dell'azienda dal 1.1.15 01.00% dal 1.1.18 1% 1.55% L'imponibile fondo GAS preso a riferimento sarà quello del 2014 in luogo di quello del 2010 previsto nell'Accordo 10.2.11. Criteri gestione lavoratori che non aderiranno ad alcun strumento di previdenza complementare. Con riferimento al punto 1) del paragrafo "Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS alla data di soppressione dello stesso" si prevede la possibilità di conferire al Fondo complementare le somme previste dal suddetto paragrafo, escludendo l'obbligo del conferimento del TFR. Per quei lavoratori che sceglieranno espressamente di non aderire, neppure con le modalità previste al punto di cui sopra, e quindi di non conferire i contributi a un Fondo di previdenza complementare, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo essa avvenga, verrà erogato l'intero importo calcolato secondo le modalità previste nell'Accordo del 2011 al paragrafo "Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo GAS alla data di soppressione dello stesso", fermo restando l'invarianza degli oneri a carico delle aziende. Nel caso in cui il lavoratore medesimo volesse aderire alla previdenza complementare in data successiva alla chiusura del fondo GAS verranno liquidate le somme maturate fino a quel momento secondo le modalità di cui sopra, comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese successivo a detta adesione inizieranno i versamenti della quota rimanente nella posizione individuale del prescelto Fondo di previdenza complementare così come previsto dall'Accordo 10.2.11. Valutazione degli oneri a carico delle aziende. Le parti inoltre conengono sulla opportunità che in occasione dei bandi di gara si tenga conto degli oneri che le Società "cedenti" dovranno sostenere in funzione di quanto previsto dal presente Accordo e dal provvedimento legislativo che verrà emanato. Conseguentemente, le parti firmatarie del presente Accordo invitano il MISE a tenere conto nelle linee-guida dei bandi di gara. ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia ASSOGAS IGAS (ex FEDERSTRATTIVA) FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTEC-UIL. DICHIARAZIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CON riferimento alla integrazione dell'Accordo 10.2.11 in tema di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas (fondo GAS), firmata in data odierna da CONFINDUSTRIA Energia, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS imprese Gas (ex FEDERSTRATTIVA), OO.SS. nazionali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, il ministero dello Sviluppo Economico valuta positivamente l'impegno delle parti che si inserisce nel percorso avviato in sede istituzionale. La necessità di procedere con detta integrazione è scaturita dalle valutazioni e dalle indicazioni pervenute dalle preposte istituzioni nel corso dei confronti tenutisi presso il MISE il 4.2.14 e il 7.5.14. Il ministero dello Sviluppo Economico, nel prendere atto della intesa raggiunta da tutte le parti, sottolinea l'importanza dell'Accordo e precisa che con tale Atto sono stati individuati meccanismi di tutela dell'intera platea dei lavoratori. Roma, 26 giugno 2014 p. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROTOCOLLI DI SOTTOSCRIZIONE In data 18 maggio 2017, in Roma tra - ANFIDA - ASSOGAS - ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia - IGAS - UTILITALIA e la Organizzazione sindacale - UGL Chimici con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione dell'Accordo gennaio 2014 di rinnovo del CCNL unico del settore Gas-Acqua, nel testo di seguito allegato. A tale proposito si conviene quanto segue: 1) Le associazioni datoriali riconoscono a UGL Chimici il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL. 2) Avuto riguardo all'art. 7 e all'art. 5 del CCNL, le Strutture territoriali della UGL possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della RSU nelle materie previste dal CCNL su richiesta della RSU medesima. 3) Analogamente per i Gruppi industriali - intendendosi qui per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - le informazioni di cui all'art. 5, punto 2) possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria nazionale di UGL, sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali. 4) In attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti UGL fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL. Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2017 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2018. Fatte salve le diverse decerrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL. Le parti confermano in ogni caso la volontà di attenersi e dare piena applicazione al T.U. sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA UGL del 10.1.14 e CONFSERVIZI UGL del 17.3.14. Letto, confermato e sottoscritto. ANIGAS ASSOGAS ANFIDA IGAS CONFINDUSTRIA Energia UTILITALIA UGL Chimici In data 18 maggio 2017, in Roma tra - ANFIDA - ASSOGAS - ANIGAS/CONFINDUSTRIA Energia - IGAS - UTILITALIA e la Organizzazione sindacale: - CISAL FEDERENERGIA con il presente Protocollo si concorda la sottoscrizione dell'Accordo gennaio 2014 di rinnovo del CCNL unico del settore Gas-Acqua, nel testo di seguito allegato. A tale proposito si conviene quanto segue: 1) Le Associazioni datoriali riconoscono a CISAL FEDERENERGIA il diritto alla riscossione dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore, secondo le modalità previste nell'apposito paragrafo dell'art. 8 del CCNL. 2) Avuto riguardo all'art. 7 e all'art. 5 del CCNL, le Strutture territoriali della CISAL FEDERENERGIA possono esercitare il ruolo di assistenza sindacale della RSU nelle materie previste dal CCNL su richiesta della RSU medesima. 3) Analogamente per i Gruppi industriali - intendendosi qui per Gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - le informazioni di cui all'art. 5, punto 2) possono essere rese dalla Direzione del gruppo alla Segreteria nazionale di CISAL FEDERENERGIA, sempre che la sua rappresentatività sia rilevante e comunque almeno pari al 5% dei dipendenti non in prova, da verificarsi sulla base delle deleghe sindacali. 4) In attuazione dell'art. 30 dello Statuto dei lavoratori e con riguardo all'art. 8 del CCNL vengono riconosciuti ai dirigenti degli Organismi direttivi di CISAL FEDERENERGIA fino a 36 ore trimestrali di permessi sindacali retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni; le parti si riservano di procedere alla indicazione del numero dei dirigenti provinciali e nazionali che potranno fruire di tali permessi in funzione delle diverse realtà delle unità produttive aziendali, fatto salvo il minimo di 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 addetti per unità produttiva. Per gli aspetti relativi alle modalità di richiesta e fruizione dei permessi di cui sopra si farà riferimento a quanto previsto nel relativo paragrafo dell'art. 8 del CCNL. Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2018. Fatte salve le diverse decerrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali, nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL. Le parti confermano in ogni caso la volontà di attenersi e dare piena applicazione al T.U. sulla rappresentanza CONFINDUSTRIA CISAL del 14.10.14 e CONFSERVIZI CISAL del 10.03.14. Letto, confermato e sottoscritto. ANIGAS ASSOGAS ANFIDA IGAS CONFINDUSTRIA Energia UTILITALIA CISAL FEDERENERGIA

- https://biogenetixpharma.com/ci/userfiles/files/25147307247.pdf
- christmas music for classroom
- https://fontan-montag.ru/img/upload/7dfc9c2-d2fb-489a-973b-5dde68f5932b.pdf
- nojewo
- hiv aids test at home
- finajeta
- abuse of power examples
- xugezeve
- http://daltan.hu/userfiles/file/ed72881d-d027-4ca1-9202-a9ce87ee4f7.pdf
- rjjo
- two step equations worksheet
- https://mkontakt.pl/dat/file/vuluge.pdf
- https://pietrek.com/MARCU5/files/file/315fe9bd-3bb4-49ce-9c9e-db9e549bee34.pdf